

REGOLAMENTO PER L’AFFILIAZIONE ALLA S.I.O.T. E DEL COMITATO SOCIETÀ AFFILIATE ALLA S.I.O.T.

Versione approvata dal Consiglio Direttivo SIOT del 23 settembre 2019

Art.1.

1. Possono affiliarsi alla S.I.O.T. le Società Superspecialistiche, le Società Regionali, le Società Interregionali o i Gruppi di Studio.

Art. 2

1. Per ottenere l’affiliazione alla S.I.O.T., la Società affilianda deve indirizzare la domanda al Consiglio Direttivo S.I.O.T., depositandola/inviandola alla Segreteria della S.I.O.T., completa della seguente documentazione:

- richiesta di affiliazione
- copia dello Statuto e Regolamento
- elenco nominativo dei soci, con un minimo di 80 soci
- Attività scientifica e formativa promossa.

2. Nella valutazione ai fini dell’affiliazione verranno considerati:

- l’indicazione dei criteri scientifici ed organizzativi della Società richiedente;
- l’attività formativa specialistica, secondo i principi dell’Educazione Continua Medica (ECM);
- pubblicazioni e riviste .

3. Un Comitato ristretto composto di tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo fra i medesimi consiglieri, dopo aver svolto l’istruttoria di accertamento dei requisiti richiesti e valutata la conformità della domanda per la necessaria approvazione, provvederà ad inoltrare la documentazione al Consiglio Direttivo che si pronuncerà sull’eventuale affiliazione in occasione della prima riunione utile.

4. Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga carente la documentazione presentata potrà disporre, formulando le necessarie indicazioni, che il richiedente, entro 60 giorni, la integri.

5. Trascorso il termine di 60 giorni senza che l’affilianda interessata abbia ottemperato a quanto richiesto dal Consiglio Direttivo al fine del completamento della pratica, la domanda si intenderà decaduta.

Art. 3

1. Nella richiesta di affiliazione la Società richiedente si impegna a non porre in essere attività e/o azioni di qualunque genere che possano essere in contrasto con le finalità della S.I.O.T..

2. Il 60% dei Soci (limitatamente agli specialisti ortopedici) iscritti alla Società che richiede l’affiliazione dovranno obbligatoriamente risultare iscritti anche alla S.I.O.T, pena la decadenza della affiliazione, salvo valutazione da parte del Comitato.

3. La Società che richiede l’affiliazione si impegna:

- a. nell’ambito della propria specialità, a coadiuvare la S.I.O.T. nella produzione delle linee guida da depositare presso l’Istituto Superiore di Sanità;
- b. inderogabilmente a farsi parte attiva nella elaborazione di strumenti di "*patient education*", atti a fornire informazioni utili ai pazienti/cittadini sulle procedure effettuate nei vari campi dell’ortopedia e della

traumatologia, che saranno pubblicate sul sito istituzionale della S.I.O.T., sotto l'egida e con il logo della società specialistica che le ha sviluppate;

- c. a condividere con S.I.O.T., se previste, attività di formazione su cadaver lab, al fine di armonizzare tale attività nell'intento precipuo di evitare sovrapposizioni;
- d. a svolgere attività di valutazione di eventi congressuali relativamente alla propria disciplina da proporre al Comitato per la concessione del Patrocinio SIOT.
- e. a promuovere trial di studio e ricerche scientifiche.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento S.I.O.T. è costituito il Comitato Società Affiliate alla S.I.O.T..

2. Il Comitato si compone di:

- Il Presidente in carica della S.I.O.T. che ne fa parte di diritto e presiede il Comitato stesso.
- Da 3 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo SIOT
- Da tutti i Presidenti delle Società Affiliate, una volta ottenuta l'affiliazione e che parteciperanno a tutte le riunioni.

3. Scopi del Comitato sono:

- a. effettuare, unitamente ai Comitati tecnico-scientifici e/o ai rispettivi coordinatori scientifici delle Società Affiliate, una verifica congiunta e preventiva ed un coordinamento dei piani formativi delle Società Affiliate ai fini della integrazione dell'attività scientifica e didattica tra S.I.O.T. e Società Affiliate;
- b. controllare che le Società Affiliate si attengano scrupolosamente al Regolamento S.I.O.T. per la concessione del Patrocinio S.I.O.T.

Art. 5

1. Il coordinamento di cui all'art. 4, punto a) deve essere inteso come coordinamento dell'attività congressuale delle Società Affiliate, nel pieno rispetto dell'autonomia scientifica e della libertà di gestione di ciascuna Società.

Art. 6

1. Le Società Superspecialistiche Affiliate partecipano al Congresso Nazionale S.I.O.T. nell'ambito dei vari spazi scientifici in sessioni dedicate secondo la struttura del Congresso S.I.O.T. definita dai Presidenti del congresso stesso.

2. Le Società Superspecialistiche Affiliate potranno organizzare, a loro spese, il proprio Congresso Annuale nel corso del Congresso Nazionale della S.I.O.T., con spazi e orari al di fuori del programma scientifico del Congresso, nel rispetto del processo di ristrutturazione e modernizzazione congressuale.

Art. 7

1. In ossequio a quanto stabilito dalle normative in vigore, la nuova organizzazione congressuale deve essere intesa come ricerca di nuove forme di collaborazione tra la S.I.O.T. e le Società Affiliate, anche attraverso la partecipazione di soggetti, pubblici e privati, interessati a finanziare il Congresso Nazionale della S.I.O.T..

Art. 8

1. Entro tre mesi dall'insediamento il Presidente della S.I.O.T. deve convocare una riunione plenaria del Comitato Società Affiliate alla S.I.O.T. e dei Presidenti delle Società Affiliate, con avviso inviato per lettera, fax o e-mail ai Presidenti delle Società, almeno venti giorni prima della Riunione.

2. Scopo della riunione è l'attività di coordinamento sulle linee programmatiche nazionali della S.I.O.T. e delle Società Affiliate.

Art. 9

1. Il Comitato Società Affiliate alla S.I.O.T. può essere convocato dal Presidente S.I.O.T. anche per singole specialità, a seconda della specificità degli argomenti da trattare, con avviso inviato per lettera, fax o e-mail ai Presidenti delle Società interessate almeno venti giorni prima della riunione.

Art. 10

1. I Presidenti delle Società Affiliate, su argomenti da indicare specificatamente nell'ordine del giorno, possono richiedere al Presidente della S.I.O.T. di convocare un'ulteriore riunione plenaria.

2. In caso di mancata convocazione della Riunione da parte del Presidente S.I.O.T., le Società Affiliate, con una maggioranza dei 2/3, possono procedere alla convocazione in via autonoma.

Art. 11

1. La Riunione tra il Comitato Società Affiliate alla S.I.O.T. e i Presidenti delle medesime Società è coordinata dal Presidente della S.I.O.T..

2. In caso di assenza temporanea del Presidente della S.I.O.T. sarà presieduta da uno dei due Vice Presidenti SIOT.

Art. 12

1. Il Presidente della S.I.O.T. e i Presidenti delle Società Affiliate, in situazioni validamente motivate possono delegare altri componenti del Consiglio Direttivo a partecipare ai lavori della Riunione.

Art. 13

1. In nessun caso, le Società Affiliate, pur nel rispetto della piena autonomia e dell'assoluta indipendenza scientifica-culturale di ciascuna di esse, possono adottare decisioni che si pongano in contrasto con le deliberazioni assunte e/o con le linee programmatiche adottate in seno alla riunione plenaria di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. La Società Affiliata che dovesse assumere decisioni e/o iniziative in contrasto con quanto espresso al punto precedente, decade dall'affiliazione alla S.I.O.T..

Art. 14

1. L'organizzazione scientifica e l'individuazione dei temi congressuali e/o dei topics del Congresso Nazionale saranno affidate e coordinate dal Comitato Scientifico della S.I.O.T., che agirà di concerto con il Comitato Società Affiliate alla S.I.O.T..

Art. 15

1. Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente Regolamento danno atto che è stato predisposto a seguito del confronto e delle deliberazioni adottate nel corso delle riunioni tra il Presidente della S.I.O.T. e i Presidenti delle Società Superspecialistiche, Regionali, Interregionali e Gruppi di studio o loro delegati, delle riunioni del Consiglio Direttivo S.I.O.T., delle riunioni congiunte tra il Consiglio Direttivo S.I.O.T. e i Presidenti delle Società Affiliate e/o loro rappresentanti.